

DECRETO SINDACALE N. 60 DEL 20/12/2006

OGGETTO

DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI (CONCERTINI) A CARATTERE DI COMPLEMENTARIETÀ, OCCASIONALITÀ E TEMPORANEITÀ NEI PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

VISTA la Legge 25.08.1991, n. 287;

VISTA la Legge 26.10.1995, n. 447 e disposizioni attuative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed in particolare gli artt. 9, 10, 68, 69 e 80, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le note del Ministero dell'Interno 16/03/1996 (prot.n. 559/C.3619.12000.A(20)), della Prefettura di Belluno 10/09/1994 (prot. n. 1.18B.1/5641 Sett. 1°-1) e 10/03/1998 (prot. n. 1.25.21 Sett. I Sez 2^);

VISTO il Decreto Sindacale 31/07/2004, n. 19;

VISTO il Protocollo d'Intesa siglato in data 02/08/2004 fra il Comune di Belluno e l'ASCOM di Belluno;

VALUTATA la necessità di regolamentare l'attività di piccoli trattenimenti musicali (concertini) a carattere di occasionalità, temporaneità e complementarietà nei pubblici esercizi, anche al fine della tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone,

DECRETA

ART. 1 - Al fine della tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone, i trattenimenti musicali a carattere di complementarietà, temporaneità e occasionalità all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, possono essere effettuati su tutto il territorio comunale per non più di due volte alla settimana e per un massimo di 40 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

ART. 2 - I trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno dei pubblici esercizi devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 nelle serate dalla domenica al giovedì ed alle ore 2.00 nelle serate di venerdì e sabato.

I trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.

ART. 3 - All'interno del pubblico esercizio è, comunque, consentita la diffusione di mero sottofondo musicale -musica d'ambiente o di semplice compagnia- connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisori o apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete, al riposo ed al riposo delle persone.

ART. 4 - I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali all'interno dei pubblici esercizi sono tenuti a presentare al Comune una denuncia di inizio attività su modelli predisposti dalla stessa Amministrazione, entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di quindici (15) giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione. A tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'Amministrazione.

I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi, sia in area pubblica che privata, sono tenuti a presentare al Comune una domanda di rilascio di autorizzazione, su modelli predisposti dalla stessa Amministrazione, entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di quindici (15) giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione. A tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'Amministrazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla decisione assunta dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

Il termine di irricevibilità di quindici(15) giorni di cui ai precedenti commi è ridotto a cinque (5) giorni nel caso ricorrano eccezionali circostanze riconosciute tali dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

ART. 5 - I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali di cui ai punti precedenti, devono dotarsi di idonea documentazione di impatto acustico, ai sensi della normativa vigente (L. 447/95 e disposizioni attuative), da esibirsi ad ogni richiesta dell'Autorità comunale o degli Organi di vigilanza.

ART. 6 - In via transitoria, in attesa che venga adottato il Piano Acustico Comunale, in caso di nuova apertura di un pubblico esercizio, compreso il trasferimento di sede ed il subingresso nella titolarità, il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative è subordinato all'adozione, da parte del titolare del pubblico esercizio stesso, di tutti gli accorgimenti necessari ad insonorizzare i locali, comprovati da idonea documentazione tecnica rilasciata ai sensi della L. 447/95 e disposizioni attuative, che dovrà essere allegata all'istanza presentata al Comune.

ART. 7 - La disposizione di cui al precedente art. 7 si applica nella sola ipotesi in cui il titolare del pubblico esercizio intende effettuare trattenimenti musicali. In caso contrario, lo stesso titolare dovrà dichiarare, contestualmente all'istanza di cui al già citato art. 7, che non intende effettuare trattenimenti musicali.

ART. 8 - E' vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora o l'effettuazione di trattenimenti musicali all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi ubicati nelle immediate vicinanze del Teatro Comunale e dell'Auditorium durante lo svolgimento delle manifestazioni ivi programmate.

ART. 9 - In caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto, il Sindaco vieta l'effettuazione dei trattenimenti musicali, oppure, l'utilizzo degli strumenti di diffusione sonora.

ART. 10 - In deroga a quanto previsto dal presente provvedimento, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è consentita l'effettuazione di trattenimenti musicali all'interno dei pubblici esercizi fino alle ore 6,00 e all'esterno fino alle ore 2,00, previa presentazione di una denuncia di inizio attività redatta su modello predisposto dall'Amministrazione, da presentarsi inderogabilmente entro il 28 dicembre.

ART. 11 - Il presente provvedimento abroga i precedenti Decreti sindacali n. 11 del 13/05/2005 e n. 20 del 05/07/2005.

IL VICE SINDACO
FRANCO GIDONI